

Cass. 29.12.2010 n. 26310

Data: 27.1.2015 6:33:22

DI GIROLAMO

VINICIO

Sistema Integrato

---

**Cass. 29.12.2010 n. 26310**

### **Svolgimento del processo**

F.A.R. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna la cartella esattoriale notificata il 6 febbraio 1989, con la quale l'Ufficio delle imposte liquidava la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente ai sensi della L. n. 516 del 1982, relativa agli anni 1975, 1976, 1977, in relazione ad avvisi di accertamento non impugnati.

Sosteneva che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 27-6-1986, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della L. n. 516 del 1982, art. 16, nella parte in cui consentiva la notifica degli accertamenti fino alla data della presentazione della dichiarazione integrativa anziché fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982, (14-7-1982) gli accertamenti relativi agli anni in contestazione, notificati dopo tale data, dovevano ritenersi illegittimi, con caducazione della pretesa impositiva e quindi nullità della dichiarazione integrativa e della cartella che su questa di fondava. La Commissione accoglieva il ricorso.

Appellava l'Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna con sentenza n. 98 del 13 giugno 2005, depositata in data 4-7-2005, accoglieva il gravame, ritenendo la irrilevanza nel caso concreto della declaratoria di incostituzionalità di cui sopra e la validità della cartella.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, con un motivo.

Resistono con controricorso il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del controricorso proposto dal Ministero della Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l'ufficio periferico di Bologna della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (*ex plurimis* v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a costituirsi nel giudizio di cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto controricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all'epoca della successione tra i citati enti.

Con unico, complesso motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, artt. 16, 19, 20 e 20 bis, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516, ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, Sostiene che la CTR ha errato nel fondare la decisione sulla irrevocabilità della dichiarazione integrativa e sulla ritenuta irrilevanza della declaratoria di incostituzionalità, in quanto in forza della sentenza citata della Corte Costituzionale erano divenuti automaticamente illegittimi tutti gli accertamenti notificati dopo la data del 14-7-1982, (data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982) e conseguentemente venivano meno gli effetti delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, artt. 16 e 17, presentate sul

presupposto della notifica dell'accertamento.

Tale era il caso di specie, per cui la illegittimità degli accertamenti toglieva efficacia alla dichiarazione integrativa con conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo delle relative somme.

Irrilevante era il punto della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, in quanto all'epoca della notifica degli stessi non era prevedibile l'intervento successivo della Corte Costituzionale.

Esponeva inoltre che, in subordine, aveva fatto istanza alla CTR di conversione della dichiarazione integrativa ex art. 16 della legge, emessa in forza degli avvisi di accertamento nulli, in quella di cui all'art. 19 (condono automatico che prescinde dall'accertamento) e che la Commissione aveva del tutto omesso di pronunciarsi su tale domanda.

Il motivo in punto violazione di legge è infondato.

È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982) - non determina automaticamente, insieme all'annullamento della norma dichiarata incostituzionale, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982, bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "*pendenti*" nel giorno successivo alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui il contribuente - cui sia stata notificato avviso di accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982 - abbia presentato dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. del 1982, art. 16, e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso per il motivo di illegittimità della legge di condono, poi riconosciuto fondato dalla Corte costituzionale; altrimenti operando l'incontestabilità del rapporto tributario di condono, da considerarsi "definito" sulla base del congiunto effetto di irrevocabilità della dichiarazione, sancita dal D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 1, e di definitività dell'accertamento per omessa tempestiva impugnazione. (v. Cass. n. 4549 del 2006, Cass. n. 2280 del 2007).

La seconda doglianza è pure infondata, in quanto la Commissione, avendo dichiarato la validità della cartella impugnata, sulla base della definitività del rapporto tributario sottostante, correttamente ha ritenuto assorbita la istanza dell'appellata, divenuta irrilevante ai fini della decisione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso della contribuente, e condanna la stessa alla rifusione delle spese a favore della Agenzia, che liquida in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.